



**Istituto Comprensivo Statale  
"Rosaria Scardigno - San Domenico Savio"**

Distretto scolastico n.6 via N. Maggialetti snc 70056 Molfetta (Bari)  
CM: BAIC85700G CF: 93423370720  
tel: 080/3344579 fax: 080/3975843

email: [baic85700g@istruzione.it](mailto:baic85700g@istruzione.it) posta certificata: [baic85700g@pec.istruzione.it](mailto:baic85700g@pec.istruzione.it)  
sito web: [www.scardignosaviomolfetta.edu.it](http://www.scardignosaviomolfetta.edu.it)



**ISTITUTO COMPRENSIVO "R. SCARDIGNO-SAN D. SAVIO"**  
**Plessi scolastici**  
**"R. Scardigno" – "V. Valente" – "J. Piaget" – "San D. Savio"**

**MOLFETTA**

**AGGIORNAMENTO  
DEL  
"DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI"**

*Art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28, commi 1 e 2 del D. Lgs.81/08*

"Per rischio da **CORONA-VIRUS (Covid - 19)**"

e

**MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

23 FEBBRAIO 2020

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA CORONA-VIRUS (COVID - 19)  
ALLEGATA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**PREMESSA**

Si fa seguito alle raccomandazioni effettuate dal Ministero della Salute con Circolare datata 8.02.2020, per il settore scolastico, in merito al rischio espositivo attribuibile al nuovo virus Covid-19 (Corona-virus), oltrechè alla disposizione del Consiglio dei Ministri avvenuta nella serata di sabato 22 febbraio 2020, con la quale sono state definite apposite misure per evitare la diffusione del virus Covid-19 e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla **sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all'estero.**

Il Ministero dell'Istruzione informa che, in attesa dell'adozione formale dell'ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020.

Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione.

Per quanto innanzi riportato viene presa in considerazione, la valutazione del predetto rischio da inserire nel "Documento di Valutazione dei Rischi" di cui agli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28, commi 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Parimenti, in ottemperanza delle norme predette, vengono identificate ed inserite nel "Documento" le misure di intervento ritenute le più efficaci ai fini della prevenzione per la riduzione del rischio.

**ANALISI DEL RISCHIO**

Per procedere alla valutazione del rischio da Corona virus identificato come (Covid-19) e per predisporre le misure per la riduzione dello stesso è opportuno effettuare una analisi approfondita delle problematiche collegate alla nuova situazione. A tal fine, molto utili risultano essere le comunicazioni ufficiali emanate dal Ministero della Salute e le informazioni ricevute dagli organi sanitari più accreditati.

Innanzitutto, la situazione destinata ad assumere una forma di pandemia, la quale presenta una sostanziale differenza rispetto alla influenza stagionale, per la **facilità di contagio con cui si può rapidamente propagare.**

I sintomi più comuni sono quelli simil-influenzali tra cui febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può anche causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino, in qualche caso, la morte (*come riportato dal Comunicato della Società Italiana di Pediatria del 29.01.2020*).

Allo stato delle conoscenze attuali, è possibile affermare che il virus Covid-19 (Corona-virus) si diffonde, dalle persone malate, nello stesso modo dei virus dell'influenza stagionale, ovvero per:

- **via diretta:** *attraverso le goccioline di secrezioni respiratorie e di saliva emesse con la tosse, lo starnuto, il bacio;*
- **via indiretta:** *attraverso le mani, che vengono in contatto con oggetti e superfici contaminate da secrezioni di persone infette (denaro, maniglie, corrimani, piani di tavoli e banchi, tastiera P.C., rubinetti, attrezzature sportive, ecc.) e, poi, portando le mani non lavate agli occhi, al naso o alla bocca.*

In generale, nel caso del Covid-19, una persona può trasmettere il virus da un giorno prima dell'inizio dei sintomi fino a quattordici giorni.

## **FATTORI MODIFICATIVI DEL VALORE DEL RISCHIO**

Al fine di prevenire la diffusione del Covid-19 (Corona-virus) nei luoghi scolastici è necessario quindi considerare alcuni fattori che possono determinare un valore maggiore o minore del rischio. Nel particolare:

- 1 – le persone attraverso secrezioni rivenienti da tosse, starnuto, bacio, mani infette, saliva (per dare “grip” alle dita nello sfogliare giornali, materiale cartaceo o danaro, ecc.);
- 2 – ambienti confinati poco arieggiati o con difficoltà di poter effettuare il ricambio dell'aria naturale;
- 3 – attività esposte al contatto con il pubblico, aggravate dall'eventuale affollamento dei locali;
- 4 – materiali utilizzati che solitamente costituiscono veicolo di trasmissione del virus (danaro in primis, ma anche giornali, carta, penne, ecc.);
- 5 – attrezzature che possano aumentare il periodo di persistenza dei virus (tastiera P.C., telefono, ecc.);
- 6 – contaminazioni batteriche crociate (uomo, ambienti, attività, macchinari, attrezzature, materiali);
- 7 – facilità di rapidissima contaminazione che incrementa la probabilità del verificarsi della patologia.

## **IDENTIFICAZIONE DELLE UTENZE ESPOSTE**

Da tutto quanto innanzi analizzato è evidente che le mansioni a maggior rischio nelle Istituzioni Scolastiche sono rappresentate dai **docenti** delle scuole dell'infanzia e primarie (per la piccola età dei bambini e per la

condizione di affollamento nelle aule); dai *collaboratori scolastici* (per la loro naturale esposizione al rischio biologico); dai *bambini* della scuola dell'infanzia e primaria; dai **docenti** ed *alunni* della scuola secondaria di primo grado; da tutte le altre utenze scolastiche (personale di segreteria, ecc.).

## **NORME VIGENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI**

Ai fini di una corretta valutazione del rischio del virus Covid-19 (Corona-virus) è opportuno rifarsi alla classificazione degli agenti biologici riportata dall'art. 268, del D.Lgs. 81/2008 che distingue tale rischio in quattro gruppi. Nel particolare testualmente:

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: agente che **presenta poche probabilità** di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è **poco probabile** che si **propaghi nella comunità**; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; **l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche**;

d) agente biologico del gruppo 4: agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e **può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità**; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato.

Dalla lettura della norma su riferita appare evidente che il rischio di contaminazione da virus Covid - 19 (Corona-virus) è da classificare nel quarto gruppo, in quanto le comunicazioni ministeriali ufficiali indicano la capacità di rapida diffusione, anche per quanto riportato dal comma 2, del predetto art. 268.

## **CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La quantificazione del Valore del Rischio [stima dell'entità dell'esposizione e della gravità degli effetti] (**R**) deriva dalla possibilità di definire il rischio come prodotto della Probabilità (**P**) di accadimento per la Gravità del Danno (**M**agnitudo) atteso, ovvero:  **$R = P \times M$**

La definizione della **scala di Probabilità** fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione tra la situazione riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenuto conto della frequenza e della durata delle attività che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

La definizione della **scala di gravità del Danno** fa riferimento principalmente alla reversibilità o meno del danno ed ai potenziali effetti ipotizzati dal Ministero della salute in riferimento alla propagazione del Covid – 19 (Corona-virus).

Valore	Lavelle probabilità	Valore	Livello di gravità
4	molto probabile	4	gravissimo
3	probabile	3	grave
2	poco probabile	2	medio
1	improbabile	1	lieve

Definite le Probabilità (**P**) e le gravità del Danno (**M**), il Valore del Rischio (**R**) viene calcolato con la formula  $R = P \times M$  e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del Danno (**M**) ed in ordinate la Probabilità del suo verificarsi (**P**).

Il prodotto della probabilità dell'evento (**P**), per la entità del danno (**M**), è quantificato in una scala di valori da 1 a 16, da cui si evince il Valore del Rischio (**R**).

#### QUADRO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

		P				M
		4	3	2	1	
P	4	4	8	12	16	
	3	3	6	9	12	
	2	2	4	6	8	
	1	1	2	3	4	
		1	2	3	4	

Una siffatta rappresentazione costituisce un punto di riferimento per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare.

Di conseguenza, attraverso la valutazione numerica, è possibile definire, una scala di priorità delle misure di intervento, tenendo conto le classi appresso indicate:

- $R \leq 2$  - Azioni di riduzione del rischio da valutare a seconda dei fattori esaminati;
- $R \leq 4$  - Azioni di riduzione del rischio da programmare a breve/medio termine;

- $R \leq 8$  - Azioni di prevenzione da programmare con urgenza;
- $R \geq 9$  - Azioni correttive urgenti ed immediate.

*Si è scelto di utilizzare tale tipo di metodo di valutazione in quanto meglio rispondente alla classificazione riportata, dall'art. 268, del D.Lgs. 81/2008, che differenzia il rischio biologico in quattro gruppi, definendo le singole appartenenze dei valori di probabilità e di gravità del danno.*

Pertanto, per quanto sopra detto si può, quindi, definire il valore del rischio stimato, da inserire nel Documento di Valutazione dei Rischi, come segue:

**RISCHIO DIFFUSIONE COVID-19    P = 3    M = 3\*    R = 9\***

Misure di tutela:

- informazione delle utenze scolastiche sulla sintomatologia e modalità di trasmissione del virus Covid-19 come segue:

- lavarsi spesso le mani;
- evitare il contatto con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- non toccare con le mani occhi, naso e bocca;
- coprire la bocca ed il naso in caso di starnuto e tosse;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici a meno di prescrizione medica;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro;
- usare la mascherina se si sospetta di essere malato;
- contattare il numero verde 1500 se si ha febbre o tosse e si è ritornati dalla Cina da meno 14 gg.;
- azioni del Dirigente scolastico e dei preposti, utili per la riduzione della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici;
- gestione post-esposizione del personale in ambiente di lavoro;
- gestione delle donne in gravidanza durante il periodo di esposizione al rischio;
- controllo sanitario in caso di sospetta situazione di rischio;
- richiestale all'Ente locale di sanificazione degli ambienti, macchinari ed attrezzature.

\* Le persone che dovessero avere già delle serie patologie presentano un valore maggiore della gravità del rischio, per cui, tale valore viene identificato come segue:

**P = 3    M = 4    R = 12**

Considerato il Valore del rischio quantificato è opportuno che tra le Misure di tutela si seguano le specifiche raccomandazioni del Ministero della Salute emanate con la circolare innanzi detta.

Pertanto si riportano di seguito tali misure/raccomandazioni.

## **RACCOMANDAZIONI SU PREVENZIONE IN AMBIENTE SCOLASTICO**

Il rischio di trasmissione Covid – 19 (Corona-virus) è in gran parte condizionato dalla condivisione di spazi in ambienti confinati e da attività che esponano a contatto con più persone. In ogni caso, in qualsiasi luogo operativo è fondamentale il rispetto delle elementari norme igieniche quali *l'igiene delle mani e l'adozione di comportamenti di buona educazione igienica per limitare le occasioni di contagio attraverso starnuti o colpi di tosse.*

Una buona igiene delle mani è di primaria importanza nella prevenzione. Le mani vanno lavate frequentemente (ed ogni volta che sia necessario: in particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti) con acqua e sapone o con soluzioni detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).

Lavabi e detergenti a base di alcol debbono essere sempre disponibili e facilmente accessibili. Va ricordato che nel caso di lavaggio con acqua e sapone, va usata possibilmente acqua calda e le mani insaponate debbono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad aria calda, mentre nel caso di detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani debbono essere strofinate tra loro fino a che non ritornano asciutte. In sintesi:

### **Lavaggio con acqua e sapone**

- Usare possibilmente acqua calda
- Strofinare le mani insaponate per 15-20 secondi

### **Detersione a base di alcol**

- Non aggiungere acqua
- Strofinare il prodotto sulle mani fino a che queste non ritornano asciutte

TUTTE le persone debbono anche adottare comportamenti di buona educazione igienica, coprendo la bocca ed il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce o starnutisce, e smaltendo immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura. In mancanza di fazzoletto, nel caso non vi sia la possibilità di lavare immediatamente le mani sarà opportuno in caso di tosse o starnuti, coprire la bocca con la manica o il gomito.

Le informazioni utili per la prevenzione delle infezioni sul luogo di lavoro potranno essere utilmente illustrate attraverso “poster” che mostrino le pratiche appropriate per il lavaggio delle mani ed i comportamenti igienici di buona educazione da adottare.

## **AZIONI DI PREVENZIONE UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS**

Essi dovranno:

- Provvedere affinché le utenze che presentino sintomi influenzali lascino prontamente i luoghi scolastici in quanto fonte di rischio biologico per gli altri utenti, oltre che in ragione della sussistenza di una condizione di temporanea inidoneità da parte della persona affetta;
- Provvedere affinché siano fornite alle persone corrette informazioni sulla nuova pandemia da Corona-virus (Covid-19) in forma e linguaggio facilmente comprensibili, operando allo scopo in stretto collegamento con le autorità sanitarie locali e/o attingendo alle fonti ufficiali di informazioni (es. MIUR e Ministero della Salute);
- Provvedere affinché negli ambienti sia sempre assicurata la disponibilità di detergenti liquidi e ove necessario, nelle aree comuni, aree break, mense, aule e corridoi, servizi igienici, spogliatoi, la disponibilità di salviettine monouso umidificate per poter effettuare con frequenza la pulizia delle mani, anche in assenza di acqua e sapone;
- Rendere disponibili, ove necessari, fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a tenere il più possibile pulite le postazioni operative (banchi di scuola, ripiani di scrivanie, tastiere computer, telefoni, ecc.), oltreché idonei recipienti per il loro smaltimento;
- Disporre, affinché siano effettuate nei luoghi scolastici pulizie con la necessaria regolarità (almeno una volta al giorno e tutte le volte in cui le superfici dure che più comunemente possono essere toccate da più persone quali ad es. ripiani di scrivanie e tavoli, computer e relativi accessori, maniglie, telefoni, lavandini e rubinetti ecc. ), appaiano visibilmente sporche, prima e dopo i pasti, in ambienti destinati alla refezione, utilizzando comuni prodotti detergenti ad uso domestico, secondo le istruzioni riportate in etichetta (va tenuto presente che i virus possono sopravvivere sulle superfici ambientali, e rimanere infettanti per le persone, e che la detersione/disinfezione delle superfici risulta in grado di ridurre notevolmente le possibilità di diffusione del nuovo virus Covid-19);
- Rendere disponibile sui luoghi scolastici in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie, fornendo le opportune indicazioni per il loro utilizzo da parte dei soggetti con sintomi di influenza, o anche da parte degli **addetti al primo soccorso** o di altre persone che potrebbero occasionalmente dover assistere temporaneamente la persona con sintomi di sospetta influenza.

## **ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

Gli adempimenti amministrativi sono:

- Provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio espositivo ad agenti biologici in collaborazione con il medico competente, se presente, prevedendo protocolli per la gestione delle persone con sintomi di influenza manifestati nei luoghi scolastici;
- Verificare che vi sia corretta informazione per l'uso di mascherine;
- Verificare i siti del Ministero della Salute e delle Politiche Sociali e del MIUR per informazioni su specifiche situazioni di rischio.

### **AZIONI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

Essi dovranno:

- Ridurre i rischi di esposizione all'infezione riducendo anche nella vita privata la frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici (stringere le mani, abbracciare, baciare);
- Evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero esserlo;
- Rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse, malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti);

Le persone che condividono l'abitazione con un familiare/convivente ammalato di influenza, dovranno avere l'accortezza di tenere sotto controllo quotidianamente il proprio stato di salute e rimanere a casa ai primi sintomi di influenza.

In caso di presentazione dei primi sintomi sul posto di lavoro, occorrerà:

- indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica) se disponibile e in caso contrario utilizzare comunque un fazzoletto di carta per coprire naso e bocca durante tosse o starnuto;
- Avvertire immediatamente il superiore per l'autorizzazione a rientrare a casa prima possibile.

### **GRAVIDANZA E INFLUENZA**

E' noto che le donne in stato di gravidanza, e particolarmente quelle dal secondo al terzo trimestre di gestazione sono a maggior rischio di complicazioni da influenza.

Le donne in stato di gravidanza con sintomi di influenza dovrebbero consultare immediatamente il proprio medico.

### **GESTIONE POST-ESPOSIZIONE**

Ove si verifichi più di un caso probabile, sospetto o confermato di influenza nel periodo di contagiosità occorrerà:

- informare le utenze circa la loro possibile esposizione al contagio nei luoghi scolastici, nel rispetto della riservatezza dei dati sensibili (v. D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di Privacy");

- Invitare le persone risultate esposte a tenere sotto controllo il proprio stato di salute per rilevare la prima comparsa di sintomi sospetti;
- Ricordare opportunamente la necessità di consultare il proprio medico di famiglia in caso di situazioni che potrebbero costituire un maggior rischio di forme gravi e complicate di influenza quali ad es.: gravidanza, malattie croniche del metabolismo, malattie cardiovascolari, asma, enfisema, etc.

## **ULTERIORI CONSIDERAZIONI**

Oltre quanto riportato dalla Circolare Ministeriale riguardante le raccomandazioni per ridurre il rischio Covid – 19 (Corona-virus), si ricorda che altre misure potrebbero essere previste anche in ottemperanza di norme richiamate nell’Allegato IV, punto 1.9.1.1. e 1.9.1.4 ed Allegato XLVI, del D.Lgs. 81/2008.

Infatti, nella parte relativa ai requisiti del luogo di lavoro, al punto 1.9 e, in maniera specifica:

- Punto 1.9.1.1. – nei luoghi chiusi è necessario .... Omissis ... aria sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali;
- al punto 1.9.1.4., è prevista la **sanificazione** degli impianti e dei luoghi di lavoro chiusi.

Il concetto di sanificazione deve intendersi come azione che riesca a eliminare, anche se in uno spazio temporale limitato, virus, batteri, insetti.

Per meglio interpretare la norma basti considerare l’art. 10 della Legge della Regione Puglia n. 45/2008 che prevede un’esauriente analisi delle **norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive** per alcuni settori specifici (scuole, strutture sanitarie, strutture turistico-ricettive, ecc.).

Tra i metodi per la effettuazione della predetta sanificazione viene prevalentemente utilizzato il vapore o l’ozono.

## **CONCLUSIONI**

*Da tutto quanto precede si può quindi definire che la valutazione del rischio Covid-19 (Corona-virus) deve essere inserita nel Documento di Valutazione dei Rischi.*

*Nella stessa “Valutazione” sono altresì riportate le Misure di tutela necessarie per la riduzione del rischio.*

Molfetta, 23/02/2020

La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Nicoletta Paparella